

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 25780 Anno 2019**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: CRICENTI GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 14/10/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 17016-2018 proposto da:

ROSSATO GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato  
NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato GIORGIO BRESSAN;

**- ricorrente -**

**contro**

ROSSATO GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato  
NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato GIORGIO BRESSAN;

ALLIANZ SPA , in persona del dr. ALESSANDRO VITULLO,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SETTEMBRINI

*Frach*

28, presso lo studio dell'avvocato MARIA SELVAGGIA FORZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO MIOTTO;

CARTIERA DI CARBONERA SPA , in persona del Presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO FABRIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLO GIOIOSO;

CARTIERA DI CARBONERA SPA , in persona del Presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO FABRIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLO GIOIOSO;

ROSSATO GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BRESSAN;

**- controricorrenti -**


**nonchè contro**

ASSICURAZIONI GENERALI SPA , ZAGO LUIGI, TOTTOLI CLAUDIO, ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ;

**- intimati -**

Nonché da:

GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona dei



procuratori speciali, domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI che la rappresenta e difende;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

ALLIANZ SPA , ASSICURAZIONI GENERALI SPA , CARTIERA DI CARBONERA SPA , ZAGO LUIGI, TOTTOLI CLAUDIO, ROSSATO GIANNI;

**- intimati -**

**nonchè da**

GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona dei procuratori speciali, domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI che la rappresenta e difende;

**- ricorrente successivo -**

avverso la sentenza n. 577/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## FATTI DI CAUSA

Nell'anno 2000 la società Cartiera di Carbonera ha commissionato a Metalmeccanica Fontana srl di Brescia (ora cancellata dal registro delle imprese) la costruzione di un capannone, che veniva ultimato nei primi mesi del 2001. Il 18 gennaio del 2005 è crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.

La società cartiera, al fine di poter riprendere i lavori, ha inizialmente instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto a stabilire le cause dell'incidente; in seguito ha instaurato il procedimento di perizia contrattuale nei confronti delle compagnie di assicurazione, che coprivano, per l'appunto, i danni al capannone.

La perizia contrattuale ha riconosciuto un danno di 1.437.991,91 euro quanto ai danni materiali, e di 352.583,78 euro per i danni da fermo del ciclo produttivo. Le compagnie di assicurazione però hanno corrisposto soltanto 150 mila euro per i danni alle cose assicurate e 150 mila euro per i danni da fermo del ciclo produttivo.

A fronte di tale parziale pagamento la società Cartiera ha citato in giudizio davanti al tribunale di Treviso sia le compagnie di assicurazione predette che gli ingegneri che, a vario titolo, avevano partecipato alla progettazione e costruzione della struttura.

Questi ultimi hanno conseguentemente chiesto ed ottenuto la chiamata in causa delle loro compagnie di assicurazione.

Il Tribunale ha ritenuto responsabili del danno sia la società costruttrice (Metalmeccanica Fontana srl) che gli ingegneri Gianni Rossato, e Luigi Zago, ripartendo la responsabilità di questi ultimi, senza vincolo di solidarietà, nella misura del 30% del Zago e del 10% del Rossato (il restante a carico della società costruttrice).

E' stato presentato appello principale da parte di costoro, ed incidentale da parte della società Cartiera.

La corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo solidale (anziché no) la responsabilità dell'ingegnere Zago e

dell'ingegnere Rossato, e condannando la Toro Assicurazioni a tenere indenne quest'ultimo di quanto da corrispondere alla società Cartiera.

Ricorre il Rossato, con ricorso principale, con quattro motivi.

A fronte di tale ricorso v'è costituzione con controricorso di società Cartiera, delle Generali spa (che subentra alla Toro Ass.ni), della Allianz Ass. ni (già RAS Ass.ni), e ricorso incidentale della società Generali spa.

Quest'ultima propone altresì ricorso principale, avverso il quale v'è costituzione con controricorso delle altre parti, che pure resistono al ricorso incidentale di Generali.


### RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata, confermando per il resto quella di primo grado, l'ha parzialmente riformata sulla ritenuta mancanza di solidarietà passiva tra i due ingegneri Zago e Rossato, con conseguenti riflessi sul rapporto assicurativo rispettivo.

La decisione di appello ha ritenuto infatti i due progettisti responsabili in solido. Questa statuizione è impugnata dal Rossato con quattro motivi, a fronte dei quali v'è ricorso principale delle Generali (già Toro Ass.ni) che fa seguito alla istanza che le stesse Generali avevano fatto di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello, e che non ha soddisfatto l'interesse della compagnia, determinatasi quindi a fare ricorso incidentale autonomo. Il punto investito da tale ricorso è quello relativo al fatto che la sentenza di appello ha limitato la manleva di Generali a favore del Rossato al massimale di polizza mentre non ha ritenuto operante la limitazione contrattuale, che esclude la copertura assicurativa in caso di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria.

La società Generali Ass.ni aveva in realtà, tempestivamente proposto un ricorso principale autonomo avverso la sentenza della corte di appello, proprio sulla questione della mancanza di copertura assicurativa nel caso di affermata responsabilità solidale dell'assicurato.

Ritenendo tuttavia che la pronuncia della corte, quanto alla questione della copertura assicurativa, si potesse risolvere con una correzione di errore, le Generali hanno fatto relativa istanza, e dopo che la corte l'ha rigettata, ritenendo che la questione non potesse farsi oggetto di una correzione di errore materiale,



hanno proposto ricorso incidentale riproponendo le questioni del ricorso principale.

E dunque, l'esame delle questioni, qui si riduce, ai motivi del ricorso principale di Rossato ed ai motivi del ricorso principale Generali Ass.ni.

Essi vertono su due questioni legate l'un l'altra. Il ricorso di Rossato mira a far ritenere errata l'affermazione della corte di appello secondo cui la responsabilità del ricorrente è solidale con quella degli altri autori del danno. Questa censura ha come scopo di evitare che possa ritenersi fondato ciò che invece assume la società Generali spa con il suo ricorso, ossia che la copertura assicurativa è da escludersi nel caso di responsabilità solidale.

2.1- Va dunque esaminato preliminarmente il ricorso di Rossato, poiché la questione da lui posta è logicamente pregiudiziale: se dovesse ritenersi errata la tesi della corte di appello circa la natura solidale della responsabilità del ricorrente, verrebbe meno, o dovrebbe considerarsi assorbito il ricorso principale delle Generali.

3.- Con il primo motivo il Rossato assume violazione degli articoli 1294 e 2055 c.c.

La Corte di appello, infatti, ha ritenuto la solidarietà della responsabilità tra lui, quale collaudatore, e l'ing. Zago, quale progettista.

Secondo il ricorrente la diversità di queste due condotte impedirebbe di configurare una solidarietà nel lato passivo, essendo quest'ultima piuttosto legata a condotte entrambe volte alla realizzazione dell'opera, a cui il collaudatore invece non partecipa.

3.1- Il motivo è infondato.

Esso postula che la solidarietà abbia titolo in condotte materiali identiche, e ritiene che, avendo avuto il ricorrente il ruolo di collaudatore, la sua condotta non può essere ritenuta analoga a quella di chi ha invece realizzato l'opera.

Va da sé che questa eccezione, va detto innanzitutto, non può mirare a rimettere in discussione il ruolo causale rispetto all'evento, ossia al crollo del capannone, della condotta attribuita al ricorrente.

Ciò si dice in quanto, la questione della solidarietà passiva va valutata, ferma restando l'accertata efficacia causale della condotta attribuita al Rossato.

Ciò detto, è noto che "per la responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate." (Cass. 1070/ 2019).

E' l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico (Cass. 18899/ 2015).

Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contribuito al medesimo evento, ossia al crollo del capannone della società Cartiera, poco importando che il titolo di tale contributo possa dirsi diverso.

3.2- Con il secondo motivo, il ricorrente adduce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ.

Ritiene che la corte di merito abbia evitato di pronunciarsi sulla eccezione che riteneva priva di prova la domanda di risarcimento di Cartiere.

In pratica, il ricorrente aveva eccepito la tardività dei documenti depositati dalla società danneggiata, ed aveva conseguentemente ritenuto che, non avendo quegli atti alcun rilievo, la domanda non fosse provata.

In quanto denuncia di una omessa pronuncia, il motivo è del tutto infondato.

La corte infatti ha accertato il danno, facendo riferimento alle conclusioni del CTU, e lo ha quantificato. Implicitamente, se non si vuole ammettere una pronuncia esplicita, che pure c'è, ha deciso dunque l'eccezione di mancanza di prova di quel danno.

3.3.- Con il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 194 e 195 c.p.c. in quanto ritiene che quei documenti la cui produzione fu tardiva da parte della società danneggiata, sono stati comunque utilizzati dal CTU, nonostante, per l'appunto, la loro inammissibilità. La sentenza che ha tenuto conto di una CTU

basata su documenti tardivamente prodotti deve pertanto ritenersi nulla a sua volta.

Il motivo è infondato.

Anche ammesso che i documenti siano stati tardivamente prodotti, la nullità della CTU (eventuale) per via di tale vizio, essendo una nullità relativa, andava fatta valere nell'atto immediatamente successivo.

Il che non è accaduto.

Lo stesso ricorrente ritiene di aver eccepito l'inutilizzabilità (da parte del CTU) di quei documenti con una mail del CTP (pagina 30 del ricorso), che ovviamente non è atto sufficiente a costituire una valida eccezione di nullità.

3.4.- Con il quarto motivo denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione sulla questione della surroga.

Secondo il ricorrente la corte di merito non ha chiarito le ragioni per le quali le due compagnie di assicurazione avevano diritto a surrogarsi relativamente al danno da fermo attività, danno che in realtà non spettava alla società danneggiata.

A riprova dalla oscurità della decisione riporta un passo della motivazione che però è avulso dal contesto, il quale è costituito bensì da altri argomenti, letti i quali si comprendono le ragioni della sentenza.

Il difetto di motivazione, nelle sue diverse possibilità (contraddittorietà, insufficienza, apparenza ecc.) presuppone che non siano chiari o espressi i motivi, le ragioni che sorreggono la decisione, al punto che non si può stabilire in base a quale argomento, per l'appunto, il giudice ha assunto quella, anziché altra decisione.

Ovviamente ai fini della sufficienza della motivazione è necessario che emergano argomenti chiari, non già argomenti fondati.

La contestazione della fondatezza (che invero è il *leit motiv* della quarta censura) appartiene a diverso profilo di nullità della sentenza.

Il ricorso principale va dunque respinto.

4.- Il rigetto del primo motivo di ricorso, e dunque ritenuta correttamente configurata la solidarietà tra i due ingegneri, comporta esame del ricorso principale (che è analogo nel contenuto a quello incidentale) della compagnia

81.01



Generali Ass.ni, la quale, sul presupposto che la responsabilità del suo assicurato (l'ing. Rossato) sia solidale con quella degli altri autori del danno, adduce la limitazione di polizza, le cui clausole escludono la copertura assicurativa in caso, per l'appunto, di responsabilità solidale dell'assicurato.

Per meglio dire.

Con il ricorso principale le Generali hanno formulato due motivi. Con il primo hanno lamentato omessa pronuncia sulla questione della inoperatività della polizza per via della ritenuta responsabilità solidale dell'assicurato; e con il secondo motivo, in subordine, la violazione degli articoli 1332, 1882, 1905 c.c. nella parte in cui la decisione, ritenendo operante la copertura assicurativa, pur in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, avrebbe ritenuto obbligata la compagnia pur in presenza di una clausola di esclusione.

Con il ricorso incidentale le Generali evidenziano che è intervenuta nel frattempo, ossia dopo la proposizione del ricorso principale l'ordinanza di correzione dell'errore materiale da parte della corte di appello, con la quale quest'ultima ha ritenuto di non dover provvedere, a titolo di correzione dell'errore, sulla questione della copertura assicurativa.

Da tutto ciò si trae conferma della omissione di pronuncia in cui è incorsa la corte di appello, che, pur sollecitata sulla questione della esclusione della polizza con apposito motivo e con apposita eccezione, non si è pronunciata.

Ritenendo che tale omissione fosse un errore materiale le Generali hanno proposto istanza di correzione e la corte ha dichiarato che la questione della (omessa) pronuncia sui limiti contrattuali della assicurazione non poteva essere oggetto di correzione.

Così che non v'è pronuncia sulla questione della operatività della polizza in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, e a tale omissione non si è posto rimedio con la correzione di errore materiale (avendo, correttamente la corte ritenuto che non fosse il rimedio giusto).

Di conseguenza la sentenza va cassata, ma la causa può essere decisa nel merito senza rinvio, non essendovi accertamenti di fatto da compiere, e dovendo soltanto farsi affermazione della regola contrattuale violata.

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di Generali Assicurazioni spa, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non operativa la polizza di cui è causa, stante la solidarietà nella responsabilità del danno.

Compensa le spese.